COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

69.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SERVADEI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme per l'esercizio della stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2790) 741

PRESIDENTE 741, 743, 744

BALDANI GUERRA, *Relatore* 741, 744

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 744

CALVI 743

D'ANGELO 742, 744

MERENDA 743

SERVELLO 743

La seduta comincia alle 16,45.

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole (2970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole ».

Devo ricordare ai colleghi di questa Commissione che è stato costituito un Comitato ristretto per l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per una approfondita conoscenza della materia di questo disegno di legge. Il Comitato ristretto ha molto lavorato, ascoltando anche i rappresentanti delle imprese interessate. Ad esso, pertanto, ed al relatore Baldani Guerra esprimo un particolare ringraziamento anche a nome dell'intera Commissione.

Prego il relatore Baldani Guerra di riferire alla Commissione sulle conclusioni cui è pervenuto il Comitato ristretto.

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Il Comitato ristretto, costituito per l'esame preventivo del disegno di legge n. 2970 si è incontrato recen-

temente con gli operatori del settore ed ha potuto raccogliere tutti gli elementi di giudizio per una completa valutazione del disegno di legge.

Ritengo che il Comitato ristretto abbia esaurito il suo compito anche se non è riuscito a completare in termini unitari – cioè di comune accordo – la stesura di un nuovo testo del provvedimento. il quale, comunque, dovrà essere qua e là riveduto. Non posso, dunque, che confermare la validità della relazione già svolta, limitandomi a riassumerne i termini.

Il provvedimento tende a perseguire tre finalità. La prima è quella di assicurare la continuità della distribuzione mediante la costituzione di una adeguata riserva. La seconda è quella di prevenire il verificarsi di sinistri – che hanno funestato questo servizio con la loro frequenza e con la loro gravità – e di assicurare, nel caso che si verificassero, il risarcimento dei danni. La terza finalità è quella di evitare la preoccupante dispersione di costosi beni strumentali, quali sono i contenitori di gas di petrolio liquefatti.

Ritengo che la prima finalità possa essere perseguita stabilendo che i titolari delle concessioni dispongano, per ogni evenienza, di serbatoi fissi di una capacità volumetrica tale da assicurare una certa continuità del servizio. Alla seconda finalità il disegno di legge risponde adeguatamente, in primo luogo imponendo agli operatori di provvedere all'assicurazione della responsabilità civile dell'azienda e degli altri soggetti ed in secondo luogo attraverso alcune disposizioni che contribuiscono alla prevenzione dei sinistri. L'assicurazione prevista copre, oltre la responsabilità civile degli operatori, anche quella degli utenti. Questa norma si rivela opportuna e necessaria al fine di evitare che, in caso di sinistro, l'impossibilità di determinare la responsabilità – risalga essa all'impresa oppure all'utente – lasci il danneggiato senza il risarcimento dovuto. Al fine della prevenzione dei sinistri si ispira la norma che fa divieto di adibire ad altri usi le bombole per il contenimento di gas di petrolio liquefatto e così pure la norma contenuta nell'articolo 7, che impone ai distributori di disporre di un deposito separato per ogni marca di gas. Inoltre ogni impresa distributrice di gas di petrolio liquefatti deve provvedere ad istruire i propri distributori nell'uso dei suoi recipienti e dei loro annessi.

Riguardo alla terza finalità, il disegno di legge si propone di evitare la dispersione dei recipienti, che attualmente provoca dannose conseguenze per le aziende e per l'economia nazionale. Tutti assistiamo quotidianamente alla distruzione di tali beni, i quali, sovente, vengono abbandonati o destinati ad altri usi o, quanto meno, lasciati inutilizzati presso gli utenti. Si verificano anche fenomeni di imprese poco scrupolose che utilizzano bombole di recupero. Va poi considerato il fatto che quando gli utenti trattengono presso di sé i vuoti oltre a provocare un danno economico creano condizioni di pericolosità. Infatti tenere a lungo inutilizzati o abbandonati i contenitori incide sullo stato della loro conservazione e sul perdurare delle condizioni di insicurezza.

Una diffusa aspirazione degli operatori a questo proposito è quella di veder ristabilito per legge il sistema della cauzione, che costituirebbe si dice, il mezzo più idoneo per indurre l'utente a ridare il recipiente. Il Comitato ristretto ha cercato di approfondire questo aspetto che è il nocciolo di questo provvedimento, ma ha constatato, nella sua maggioranza, che l'introduzione per legge dell'obbligo della cauzione incontra difficoltà di ordine giuridico oltreché di ordine politico per l'opposizione manifestata dal rappresentante del Governo e condivisa anche da vari settori politici della Commissione, in relazione all'attuale delicato momento economico.

Di qui il meccanismo previsto dall'articolo 6 che riveste una particolare importanza nel contesto del disegno di legge. Tale articolo sancisce l'obbligo di consegnare agli utenti a cura del rivenditore una polizza di utenza, copia della quale deve essere restituita all'impresa distributrice firmata dall'utente medesimo. Mediante questo sistema si ottiene la prova che l'impresa ha ottemperato all'obbligo dell'assicurazione e si riesce ad identificare con certezza la proprietà dei recipienti (cosa che attualmente tante volte non è possibile) e si dà all'impresa stessa la prova del suo diritto ad ottenere la restituzione o, in mancanza della restituzione del contenitore, il pagamento di lire cinquemila.

Mi pare che il provvedimento, pur corretto qua e là per quanto riguarda alcune questioni del tutto marginali, meriti di essere approvato per i motivi che ho riassunto in questa mia breve relazione e che, in sede di esame degli articoli, avremo modo di approfondire ulteriormente.

D'ANGELO. Noi abbiamo lungamente lavorato su questo provvedimento che ci ha impegnato per mesi; abbiamo anche sentito gli imprenditori interessati: ed ora constatiamo

che esso arriva in Commissione senza che il Comitato ristretto abbia tratto le conclusioni da questo lavoro o abbia tentato di formulare un testo che tenesse conto delle valutazioni che sono emerse dai contatti avuti. D'altra parte voglio sottolineare una manchevolezza di incompletezza del lavoro stesso. Noi abbiamo esaminato del problema in oggetto molti aspetti, ma mi permetto di dire che l'aspetto fondamentale, l'aspetto « sicurezza », è passato in secondo piano; ovvero si è parlato dell'aspetto « sicurezza » solo dal punto di vista del recupero delle bombole, in quanto è stato riconosciuto che la dispersione delle bombole è un elemento di insicurezza; ma questa è una questione relativamente secondaria, in quanto quello che dobbiamo valutare anzitutto e principalmente sono le norme che debbono preventivamente garantire dai sinistri.

Vorrei far notare d'altra parte che abbiamo un altro provvedimento all'ordine del giorno che è stato assegnato allo stesso Comitato ristretto, il disegno di legge n. 3020 che disciplina la fase dell'uso domestico dei gas di petrolio liquefatti. Io non condivido le considerazioni che sono state fatte circa la necessità di mantenere i due provvedimenti separati e vedo in questa procedura qualcosa di incoerente perché non è possibile, a mio giudizio, considerare l'aspetto « sicurezza » dell'attività di questo settore, separando la fase della produzione industriale dalla fase dell'impiego dello stesso prodotto in sede domestica. La realtà delle cose emerge del resto chiaramente anche dall'audizione degli imprenditori interessati: ci troviamo di fronte a una situazione di feroce lotta di concorrenza e praticamente, almeno da una parte di coloro che agiscono in questo settore, si pretende di avere un provvedimento di legge che aiuti certe finalità di concentrazione, che solleciti l'espulsione dall'attività in questo campo soprattutto delle piccole e medie aziende. Comunque tutte, le posizioni hanno elementi comuni, sia che riguardino il problema della cauzione come quello della polizza, sia che riguardino il problema dei depositi separati o il problema dell'aumento entro certi limiti della capacità volumetrica dei serbatoi, elemento che concorre ad aumentare i costi e a gravare sull'utente.

Detto questo per noi sono essenziali due questioni. La prima è quella della prevenzione, e a questo proposito io ritengo essenziale una valutazione unitaria degli aspetti contenuti in questo e nell'altro provvedimento che non è stato esaminato dal Comitato ristretto, ferma restando la valutazione circa l'opportunità di tenere separati i due provvedimenti. La seconda questione essenziale è quella del controllo del prezzo di questi prodotti, cioè l'esigenza che noi avanziamo di considerare attentamente il fatto di sottoporre la regolamentazione del prezzo di questi prodotti al Comitato interministeriale dei prezzi. Ecco gli elementi essenziali che noi poniamo alla base delle nostre posizioni, pur considerando nei termini dovuti gli aspetti che sono in discussione, ma che consideriamo aspetti secondari della questione.

Noi proponiamo quindi di aggiornare la discussione in Commissione e di riconvocare a breve termine il Comitato ristretto per considerare più approfonditamente queste questioni, anche in rapporto all'altro provvedimento. Noi riteniamo possibile addivenire a un'intesa purché ci sia la volontà politica di tenere conto di questi aspetti fondamentali. Se invece la Commissione è decisa a continuare a discutere questo disegno di legge nella sua attuale formulazione, ci vedremo costretti a richiederne la rimessione in Assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole D'Angelo ha formulato una proposta di riconvocazione del Comitato ristretto, per verificare fino in fondo le eventuali possibilità di arrivare ad una soluzione. Vorrei sentire a questo proposito il parere della Commissione.

MERENDA. Mi pare che non si possa non aderire alla proposta formulata dal collega D'Angelo, sia per la sostanza, che per l'annunciato eventuale ricorso a strumenti regolamentari che evidentemente allontanerebbe la possibilità di soluzione del problema.

CALVI. Sono favorevole alla convocazione del Comitato ristretto, e prego il Relatore, al quale pure do atto dell'ottimo lavoro finora compiuto, che presenti in quella sede un testo il più possibile organico, sul quale potremo poi esprimere un giudizio.

SERVELLO. Sono d'accordo per quanto riguarda la riconvocazione del Comitato ristretto, ma devo osservare che le pregiudiziali poste dal collega D'Angelo sono di tale peso, che non vedo attraverso quale comitato si possano risolvere. Il disegno di legge in discussione non mi pare che abbia quelle dimensioni e quella gravità che ci sono state qui descritte dal collega D'Angelo. Discutiamo pure in Comitato ristretto, ma sempre

si dimostri la buona volontà di giungere a delle soluzioni concrete.

Voglio poi far osservare che l'altro provvedimento di cui parlava l'onorevole D'Angelo riguarda piuttosto l'uso domestico del gas, ed è quindi un provvedimento a se stante e comunque diverso da questo, che attiene alle stazioni di riempimento, al rifornimento e alla distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole. Fra l'altro, io non credo che sia un provvedimento di eccessivo rilievo neanche per le aziende interessate, e perciò, se vogliamo ridiscuterlo, riterrei opportuno non allargare il campo del dibattito, altrimenti il problema diverrebbe veramente insolubile.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo su questa proposta ?

BALDANI GUERRA, *Relatore*. Volevo innanzitutto richiamare l'attenzione dei colleghi sulle differenze esistenti tra il disegno di legge in esame e l'altro gruppo di provvedimenti che è stato qui citato. Il disegno di legge n. 2970 tratta questioni attinenti alla sicurezza del riempimento delle bombole, del loro trasporto e del loro collocamento presso le utenze. L'altro gruppo di provvedimenti (comprendente un disegno di legge che proviene dal Senato e talune proposte di legge abbinate) riguarda invece la sicurezza delle apparecchiature relative all'uso del gas, sia quello liquefatto, che quello comune di città, che il gas metano ed il gas ottenuto dal carbone coke. Confondere le due cose non penso contribuirebbe alla soluzione del problema, in quanto si tratta di questioni di sicurezza di ordine diverso, ed io prego in particolare il collega D'Angelo a tener presente questa circostanza.

Ritengo poi che si debba giungere ad una soluzione con una certa celerità, perché non passa settimana che non leggiamo sui giornali il verificarsi di casi disastrosi...

D'ANGELO. E con questo disegno di legge non si affronta il problema della odorizzazione, che attiene direttamente alle cause degli scoppi...

BALDANI GUERRA, *Relatore*. L'odorizzazione viene proposta nell'altro gruppo di provvedimenti.

In conclusione, mi dichiaro favorevole a ridiscutere il problema in Comitato ristretto insieme ai problemi relativi al disegno di legge n. 3020 e alle propóste di legge abbinate; purché ci si riunisca al più presto e ciascuno si assuma, di fronte alla grave situazione esistente, le proprie responsabilità in ordine ad eventuali gravi ritardi.

BIAGIONI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo non si oppone a che il disegno di legge venga riportato in Comitato ristretto e ridiscusso al fine di trarne le migliori conclusioni.

PRESIDENTE. Poiché è stato espresso parere favorevole alla proposta formulata dal collega D'Angelo, resta deciso che il Comitato ristretto si riunirà per riprendere in considerazione il disegno di legge in esame e il disegno di legge n. 3020 e proposte di legge abbinate. Pertanto può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 17,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO